

Approvato con Deliberazione C.P. n. 119 del 22/12/2008
(e da ultimo modificato con Deliberazione C.P. n. 47 del 19/12/2024)

REGOLAMENTO

**DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE
ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (I.P.T.)**

SOMMARIO

<u>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	3
<u>Art. 1 - Principi generali.</u>	3
<u>Art. 2 - Presupposti dell'imposta e soggetti passivi.</u>	3
<u>CAPO II - MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA</u>	5
<u>Art. 3 - Tariffe.</u>	5
<u>Art. 4 - Esenzioni.</u>	6
<u>Art. 5 - Agevolazioni.</u>	7
<u>Art. 6 - Controlli sulle esenzioni e agevolazioni.</u>	8
<u>Art. 7 - Termini di versamento..</u>	9
<u>Art. 8 - Termini di decadenza.</u>	9
<u>Art. 9 - Importi di modico valore.</u>	9
<u>Art. 10 - Arrotondamento..</u>	10
<u>CAPO III - MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA</u>	11
<u>Art. 11 - Responsabile del procedimento..</u>	11
<u>Art. 12 - Modalità di Riscossione.</u>	11
<u>Art. 13 - Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'imposta</u>	11
<u>Art. 14 - Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta.</u>	12
<u>Art. 15 - Controlli.</u>	12
<u>Art. 16 - Ripresentazione di richieste di formalità.</u>	12
<u>CAPO IV - RIMBORSI - RECUPERI</u>	13
<u>Art. 17 - Rimborsi al contribuente.</u>	13
<u>Art. 18 - Avviso di accertamento..</u>	13
<u>Art. 19 - Interessi.</u>	14
<u>Art. 20 - Sanzioni.</u>	14
<u>Art. 21 - Riscossione coattiva.</u>	15
<u>Art. 22 - Ravvedimento del contribuente.</u>	15
<u>Art. 23 - Dilazioni di pagamento.</u>	15
<u>Art. 24 - Diritto di interpello.</u>	16
<u>Art. 25 - Autotutela.</u>	17
<u>CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI</u>	18
<u>Art. 26 - Norme finali ed entrata in vigore.</u>	18
<u>Note</u>	18

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali

1. In attuazione dell'art. 56 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, [\[1\]](#) la Provincia di Pesaro e Urbino ha istituito l'Imposta Provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) di veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel proprio territorio, disciplinandola in base al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 22/02/2000, modificativo del precedente Regolamento approvato con deliberazione n. 96 del 28/09/1998 (succ. mod. con deliberazione n. 128 del 30/11/1998).
2. Il presente Regolamento, dal momento della sua entrata in vigore, abroga e sostituisce in toto il precedente atto regolamentare.
3. L'imposta si applica nel rispetto della normativa vigente in materia, e in conformità a quanto previsto nel presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446. [\[2\]](#)

Art. 2 - Presupposti dell'imposta e soggetti passivi

1. L'imposta è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ogni formalità di trascrizione, iscrizione [\[3\]](#) ed annotazione [\[4\]](#) richieste al P.R.A.
2. Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria è dovuta una sola imposta. [\[5\]](#)
3. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - l'acquirente del veicolo, ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, [\[6\]](#) recante il nuovo Codice della Strada;
 - il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione, trascrizione o l'annotazione presso il P.R.A.
4. Nel caso di omessa trascrizione al PRA da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà. [\[7\]](#) Il recupero dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi, deve essere eseguito nei confronti dell'acquirente.
5. I motocicli di qualsiasi tipo non sono soggetti all'imposta secondo quanto previsto dall'art. 17 c.

39, della L. 27/12/1997, n. 449 e dal D.M. 27 novembre 1998, n. 435,[\[8\]](#) ad eccezione dei motoveicoli previsti dall'art. 5, comma 1, lettera d) del presente Regolamento, vale a dire i motoveicoli ultratrentennali.

6. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.[\[9\]](#)

CAPO II - MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 3 - Tariffe

1. L'Imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con D.M. 27/11/1998, n. 435.[\[10\]](#)
2. Le misure delle tariffe, di cui al comma precedente, possono essere aumentate dalla Provincia sino ad un massimo del **trenta per cento**, ad eccezione dei veicoli elettrici, ibridi, alimentati a gas metano e GPL, per i quali è prevista una maggiorazione massima del **venti per cento**. [\[11\]](#)
3. Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto d'acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall'art. 2688 Cod. Civ. concernente la continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti del citato articolo del Codice Civile si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa. [\[12\]](#)
4. Le tariffe sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.[\[13\]](#)
5. Nel caso in cui le tariffe da applicare siano deliberate nel corso dell'esercizio, in conformità a quanto previsto dal comma precedente, le eventuali differenze d'imposta dovute ai sensi dell'art. 1, c. 169, della L. 27/12/2006, n. 296, devono essere corrisposte dal soggetto passivo di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente regolamento, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta da parte della Provincia. I versamenti integrativi in esame non sono soggetti a sanzioni, né a interessi, se pagati entro il termine di cui sopra.
6. Ai fini dell'individuazione del termine di pagamento dell'imposta si fa riferimento:
 - per le prime iscrizioni, alla data di immatricolazione del veicolo risultante dalla carta di circolazione.
 - per le formalità diverse dalla prima iscrizione, alla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
7. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.
8. La Provincia notifica entro 10 (dieci) giorni dalla data di esecutività, copia autentica della

deliberazione modificativa delle misure dell'imposta al competente Ufficio provinciale del P.R.A. e al soggetto che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.

9. *[Entro 30 (trenta) giorni dalla data di esecutività, la deliberazione di cui al precedente comma deve essere comunicata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e deve essere resa pubblica mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale]. (abrogato) [\[13-bis\]](#)*

Art. 4 – Esenzioni

1. Sono esenti per legge dal pagamento dell'imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:

a)	Soggetto disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti in possesso di patente speciale <u>VEICOLO ADATTO ALLA GUIDA</u> a lui intestato	Art. 8, L. 27/12/1997, [14] n. 449 – Art. 3 D.M. 435/98 – [15]
b)	Soggetto disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti con <u>VEICOLO ADATTO AL TRASPORTO</u>	Art. 8, L. 27/12/1997, n. 449 – Art. 3 DM 435/98
c)	<u>Soggetto disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni TRASPORTATO</u> senza obbligo di adattamento del veicolo	Art. 30, c. 7, L. n. 388/2000. [16]
d)	Soggetto disabile TRASPORTATO con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.	Art. 30, c. 7, L. n.388/2000
e)	Soggetti autorizzati al commercio di mezzi di trasporto usati nel caso i cui detti mezzi siano destinati alla vendita	Art. 56, c. 6, D.Lgs.n. 446/1997 [17]
f)	<u>PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE</u> che non eccedono Euro 1.032,91.	Art. 46 L. 21/11/1991, n. 374 - Circolare 49/E 17/04/2000 [18]
g)	<u>Aziende e istituti di credito o loro sezioni o gestioni</u> che esercitano, (in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative), il CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE nei confronti di OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO.	Art. 15 D.P.R. 29/9/1973, n. 601 - Circolare 49/E 17/04/2000 [19] - Art. 56, c.6, D.Lgs.n. 446/ 1997 [20]
h)	<i>[ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO relativamente ad operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle stesse per atti connessi allo svolgimento delle loro attività, purché diverse dalle successioni e dalle donazioni]</i>	Art. 8 c. 1 L. 11/8/1991, n. 266 [21] <u>MISURA FISSA</u> Circ. 49/E 17/04/2000 - <i>abrogato</i>
i)	<i>[ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO costituite esclusivamente per fini di solidarietà nel caso di acquisto di veicoli provenienti da donazioni attribuzione di eredità o di legato a loro favore].</i>	Art. 8 c. 2 L. 11/8/1991, n. 266 [22] - <i>abrogato</i>
l)	procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di <u>SEPARAZIONE TRA I CONIUGI</u>	Art. 19 Legge 6/3/1987, n. 74 – Circ. N. 49/E 17/04/2000 [23]

m)	<u>TRASFERIMENTI A FAVORE DI AZIENDE SPECIALI O DI SOCIETÀ DI CAPITALI</u> effettuati dai Comuni, dalle Province e dai consorzi fra tali enti.	Art. 118 D.Lgs. n. 267 del 2000 [24]
n)	<i>[le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all'art. 10]</i> le operazioni di trascrizione/iscrizione di veicoli effettuate dagli Enti del "Terzo Settore", individuati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, iscritti al Registro Unico Nazionale (RUNTS) di cui all'art. 45 del medesimo decreto, purché non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. I soggetti interessati dovranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (anche in modello libero) che attesti che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al P.R.A. viene utilizzato esclusivamente per attività non commerciali.	Art. 21 D.Lgs n.460/1997[25] - abrogato

Nei casi di cui ai punti a), b), c) e d) potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste anche il familiare che avesse sostenuto la spesa nell'interesse del disabile a condizione che quest'ultimo sia da considerarsi fiscalmente a carico.

2. Si applica all'imposta ogni altra esenzione prevista dalla legge.

Art. 5 - Agevolazioni

1. Per le formalità relative alle sotto indicate tipologie di veicoli l'imposta è dovuta nelle misure a fianco di ciascuna riportate:

a)	AUTOVEICOLI [26] muniti di CARTA DI CIRCOLAZIONE PER USO SPECIALE (e rimorchi destinati a servire detti veicoli), sempre che NON siano adatti al TRASPORTO DI COSE	MISURA DI UN QUARTO (ex art. 56, c. 6, D.Lgs 446/97) [27]
b)	RIMORCHI AD USO ABITAZIONE PER CAMPEGGIO e simili	MISURA DI UN QUARTO (ex art. 56, c. 6 D.Lgs 446/97)
c)	Atti relativi a operazioni rientranti nel campo di applicazione IVA, indipendentemente dalla base imponibile applicata in Italia e dal regime impositivo applicato all'estero	MISURA FISSA (v. punto 2 D.M. n. 435/98 tenendo conto dell'eventuale incremento, di cui all'art. 3, deliberato dalla Provincia ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, c. 2, D. Lgs. n. 446/97)
d)	Per le formalità aventi ad oggetto i veicoli e motoveicoli costruiti da almeno trent'anni o veicoli e motoveicoli costruiti da almeno vent'anni individuati con propria determinazione dall'ASI e dalla FMI di particolare interesse storico e collezionistico, esclusi quelli adibiti ad uso professionale.	MISURA FISSA di cui all'art. 63, cc. 1,2 e 3 della Legge 21/11/2000 n. 342 [28]

2. L'imposta è dovuta nella misura sotto indicata relativamente alle formalità concernenti le seguenti tipologie:

a)	<p>Nei casi di autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico.</p> <p>Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1 comma 2 della Legge 12/03/1999, n. 68 e dalla Circ. Agenzia delle Entrate 30/07/2001 n. 72; [29] i soggetti titolari dell'indennità speciale prevista per gli ipovedenti con residuo inferiore a 1/20, o che comunque siano in grado di certificare di essere stati riconosciuti invalidi (ai sensi della L. 27/05/1970, n. 382 e dell'art. 3 della L. 21/11/1988, n. 508); i titolari dell'indennità di comunicazione prevista per i sordomuti (ai sensi della L. 26/05/1970, n. 381 e dell'art.4 della L. 21/11/1988, n. 508), ovvero coloro che risultino in possesso del verbale medico-legale di accertamento della sordità rilasciato dalle competenti Commissioni Sanitarie ASUR).[30]</p>	<p style="text-align: center;">Riduzione del 95% (da calcolarsi sull'intero importo dell'I.P.T., comprensivo della percentuale di maggiorazione provinciale applicata)</p>
b)	<p>Nei casi di cancellazione di ipoteche, in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata.</p>	<p style="text-align: center;">MISURA FISSA di cui punto 2 del D.M. n. 435/1998</p>
c)	<p>Nei casi di fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, conferimento di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, nei casi in cui comportino trasferimento della proprietà di veicoli in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata.</p>	<p style="text-align: center;">MISURA FISSA di cui punto 2 del D.M. n. 435/1998</p>
d)	<p>Nei casi di successioni ereditarie di veicoli tra privati in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata (se contestuali e tra eredi).</p>	<p style="text-align: center;">MISURA FISSA di cui punto 2 del D.M. n. 435/1998</p>

3. Si applica all'imposta ogni altra agevolazione prevista dalla legge.

Art. 6 - Controlli sulle esenzioni e agevolazioni

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi ai sensi dell'art. 71, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000,[31] per l'ottenimento delle esenzioni/agevolazioni di cui ai precedenti articoli .
2. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione,[32] di cui al comma 1 del presente articolo, devono contenere l'attestazione di tutti i dati previsti dalla Provincia.[33]
3. Alle richieste di iscrizione e trascrizione al P.R.A. di veicoli rientranti nella casistica di cui al precedente art. 5, c. 1, lett. c), deve essere sempre allegata:

- a) copia della fattura di acquisto ovvero, nel caso di veicoli provenienti dall'estero acquistati da privati, copia del modello F24;
- b) copia della bolletta doganale per i veicoli provenienti da Paesi extra UE.

Art. 7 - Termini di versamento

1. Per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel P.R.A., nonché di iscrizione di contestuali diritti reali di garanzia, il versamento dell'imposta è effettuato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione. [\[34\]](#)
2. Per le formalità di trascrizione ed annotazione relative a veicoli già iscritti nel P.R.A, il versamento dell'imposta è effettuato entro lo stesso termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.[\[35\]](#)
3. Per le formalità soggette all'imposta relative ad atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma precedente decorre dalla fine del sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall'effettiva restituzione degli stessi alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti. Per atti societari si intendono: la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di società o altri atti previsti dalla legge.

Art. 8 - Termini di decadenza

1. Gli avvisi di accertamento **esecutivo**, in rettifica e d'ufficio, **ai sensi dell'art.1, c. 792 della Legge n. 160/2019**, sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Entro lo stesso termine sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie [\[36\]](#) previste dal successivo art. 20. L'accertamento in rettifica dei parziali o ritardati versamenti e l'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con apposito avviso motivato.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.[\[37\]](#)
3. La richiesta per l'ottenimento del rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso, a pena decadenza, deve essere presentata, entro 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, ovvero da

quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.[\[38\]](#)

Art. 9 - Importi di modico valore

1. Non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell'imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, per importi complessivi inferiori a **Euro 17,00** in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione.[\[39\]](#) [\[40\]](#)

Tali importi non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

2. Nel caso in cui gli importi da riscuotere o rimborsare sono superiori all'importo di cui al comma precedente, si procede alla riscossione o al rimborso dell'intero importo.

Art. 10 - Arrotondamento

1. Il pagamento degli importi complessivamente dovuti, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi e per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. [\[41\]](#)

CAPO III - MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA

Art. 11 - Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente del Servizio preposto alla gestione dell'Imposta è responsabile dei procedimenti di riscossione, recupero e controllo dell'imposta.
2. Il Dirigente del Servizio di cui al precedente comma può delegare la responsabilità ivi individuata ad altri addetti al Servizio stesso ai sensi dell'art. 5, legge 7 agosto 1990, n. 241. [\[42\]](#)

Art. 12 - Modalità di riscossione

1. L'accertamento dell'imposta, la liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione, i relativi controlli con l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento della stessa, [\[43\]](#) sono effettuati con le modalità di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/97. [\[44\]](#)
2. L'affidamento al gestore del P.R.A. ha carattere residuale ed è effettuato tramite apposita convenzione.

Art. 13 - Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'imposta

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta riversa alla tesoreria della Provincia l'imposta riscossa al netto *[del compenso [\[45\]](#) e]* di eventuali rimborsi spettanti. Il riversamento deve essere effettuato con valuta fissa come concordato fra le parti.
2. Sui ritardati riversamenti verranno applicati gli interessi di mora per "danni nelle obbligazioni pecuniarie", come da art. 1224 del codice civile, [\[46\]](#) fatte salve cause oggettive di forza maggiore preventivamente comunicate dal soggetto incaricato della gestione dell'imposta e regolarmente accertate con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art.3 del D.L. 21/06/1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla Legge 28 luglio 1961, n. 770.
3. Entro la prima decade di ogni mese, il soggetto incaricato della gestione dell'imposta presenta alla Provincia un riepilogo, su supporto cartaceo o informatico, dei dati contenenti i versamenti relativi al mese precedente, distinti per giorno.
4. Entro il mese di febbraio, il soggetto incaricato della gestione dell'imposta presenta il rendiconto dei versamenti relativi all'anno precedente, distinti per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse. I documenti di cui sopra sono sottoscritti dal responsabile del soggetto incaricato della

gestione dell'imposta.

5. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, registra gli introiti effettuati giornalmente per conto della Provincia, verificando che gli importi riscossi corrispondano alle tariffe vigenti.
6. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta che effettua direttamente rimborsi e recuperi, come da successivo Capo IV, presenta alla Provincia appositi riepiloghi mensili ed annuali.
7. La trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti, fra il soggetto incaricato della gestione dell'Imposta e la Provincia avviene, di norma, in via telematica su indirizzi di posta elettronica da concordarsi fra le parti; l'estrapolazione dei dati di cui sopra è effettuata su file compatibile con il pacchetto degli applicativi tipo Microsoft Office.

Art. 14 - Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta

1. Al soggetto incaricato della gestione dell'Imposta, per l'attività svolta compete il compenso convenuto tra le parti. [\[47\]](#)

Art. 15 - Controlli

1. La Provincia effettua i controlli, anche tramite ispezioni, ritenuti opportuni sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
2. La Provincia effettua, direttamente o tramite soggetti terzi all'uopo incaricati, controlli sulla corretta applicazione dell'imposta utilizzando anche altre banche dati.
3. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto, in misure differenziate in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione e dell'elusione d'imposta, volti a migliorare anche la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso.

Art. 16 - Ripresentazione di richieste di formalità

1. Nel caso di ripresentazione di formalità, precedentemente ruscate dal P.R.A., non si dà luogo ad ulteriori riscossioni salvo che le stesse non siano state rifiutate per insufficiente versamento.
2. Per i versamenti o integrazioni dell'imposta effettuati oltre i termini stabiliti dall'articolo 7, si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 20 del presente regolamento.

CAPO IV - RIMBORSI – RECUPERI

Art. 17 - Rimborsi al contribuente

1. La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso deve essere presentata per iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità, se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso.
2. La domanda di rimborso deve essere inoltrata alla Provincia o al soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
3. I rimborsi riguardano:
 - richieste di formalità già presentate e ricusate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate. Alla richiesta deve essere allegata la nota di trascrizione originaria debitamente annullata dall'ufficio del P.R.A o copia conforme del certificato di proprietà se utilizzato come nota di richiesta. In tal caso la richiesta è presentata direttamente al soggetto incaricato della gestione.
 - versamenti in eccesso o non dovuti.
4. La Provincia, verificati i presupposti per il rimborso, effettua la restituzione direttamente o autorizza il soggetto incaricato della gestione dell'imposta ad effettuare il rimborso stesso; in tal caso detto soggetto conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate.
Convenzionalmente tra le parti, può essere stabilita, anche successivamente, una diversa procedura di rimborso in grado di rendere più rapido l'iter procedimentale.
5. Il rimborso è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
6. A decorrere dalla data del versamento sono dovuti al contribuente gli interessi nella stessa misura determinata dalla Provincia nel successivo articolo 19.

Art. 18 - Avviso di accertamento

1. L'avviso d'accertamento **esecutivo** è predisposto dalla Provincia nei termini e nelle forme di legge [\[48\]](#) e notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Gli avvisi d'accertamento d'ufficio sono correlati ad omesse iscrizioni o trascrizioni al P.R.A. [\[49\]](#)

Art. 19 - Interessi

1. In caso di mancato o ritardato pagamento dell'imposta o in caso di rimborsi, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. [\[50\]](#)

Art. 20 - Sanzioni

1. La sanzione, per omesso, ritardato, parziale pagamento dell'imposta è pari al 30% [\[51\]](#) dell'importo non versato ed è disciplinata dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. [\[52\]](#)

2. La sanzione è dovuta:

- dal soggetto che ha commesso o concorso a commettere la violazione; [\[53\]](#)
- dalla persona giuridica nel caso in cui la sanzione sia relativa al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica. [\[54\]](#)

3. Nel caso di reiterato comportamento elusivo, la sanzione viene aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione dell'imposta. [\[55\]](#)

4. Per altre violazioni si intendono quelle in materia di IPT o quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano, o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

5. A qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, diverse da quelle già previste dallo stesso e da altre disposizioni legislative, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 (venticinque) a Euro 500,00 (cinquecento). [\[56\]](#)

6. Alle sanzioni del precedente comma si applicano le disposizioni di cui al capo I sezione I e II della Legge 24/11/1981 n. 689, [\[57\]](#) concernente modifiche al sistema penale:

a) La violazione, quando è possibile, è contestata immediatamente al trasgressore e/o alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione medesima.

Se non è avvenuta la contestazione immediata al predetto soggetto, gli estremi della violazione debbono essere notificati al medesimo entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento, se residente nel territorio della Repubblica e entro il termine di 360 (trecentosessanta) giorni, se residente all'estero.

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire scritti difensivi [58] alla Provincia;

- b) E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
- c) La Provincia qualora ritenga fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. [59]

Art. 21 - Riscossione coattiva

1. Decorsi infruttuosamente i termini stabiliti con l'avviso di accertamento la Provincia procederà alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo.

Art. 22 - Ravvedimento del contribuente

1. Il contribuente nel caso di omesso o parziale pagamento dell'imposta, qualora non siano iniziate da parte degli uffici preposti attività di accesso, ispezione, verifiche o altre attività amministrative d'accertamento, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento, [60] effettuando contestualmente il versamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione nei [seguenti] **termini di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e s.m.i. e all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.i., in base alle modalità ed ai valori previsti dalla normativa per tempo vigente.**

<i>[Pagamento effettuato entro</i>	<i>Sanzione effettiva</i>
<i>30 giorni dalla scadenza</i>	<i>2,50%</i>
<i>1 anno dalla scadenza</i>	<i>3,00%</i>

[abrogato]

Art. 23 - Dilazioni di pagamento

1. Il contribuente con istanza regolarmente assoggettata all'imposta di bollo, indirizzata alla Provincia, può chiedere la dilazione del pagamento delle somme dovute. L'istanza deve essere presentata, a pena decadenza, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva e deve

contenere idonea dimostrazione della situazione di obiettiva e temporanea difficoltà del contribuente.

2. Le dilazioni e le rateazioni di cui al comma precedente soggiacciono alle condizioni ed ai limiti [seguenti:

a.) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

b.) durata massima della rateazioni contenuta in 24 (ventiquattro) mesi;

c.) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;

d.) applicazione degli interessi legali sulle rateazioni concesse.]

previsti dall'art. 1, cc. 796 e 797 della Legge 27/12/2019, n. 160 [\[60-bis\]](#) o dalle eventuali misure che dovessero essere previste dalla legge successivamente.

3. La dilazione di cui al comma 1 è disposta tramite determinazione del Dirigente del Servizio preposto alla gestione dell'imposta, di cui al precedente articolo 11, che provvede, altresì, affinché al contribuente sia fornita comunicazione dell'accoglimento dell'istanza formulata e delle modalità di effettuazione della rateazione .

4. Sulla somma dovuta a titolo di imposta sono calcolati gli interessi **legali** [nella misura prevista dalla lettera d) del precedente comma 2,] a partire dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino alla data di scadenza della rateizzazione. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

5. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore ad Euro 5.000,00 è necessaria la prestazione di idonea garanzia tramite fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa assicuratrice per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

[6. Il responsabile del procedimento può autorizzare il versamento rateale delle somme dovute nei seguenti termini:

- fino a Euro 1.000,00 (mille/00) in un massimo di 12 rate mensili, di pari importo;
- superiori a Euro 1.000,00 (mille/00) in un massimo di 24 rate mensili, di pari importo].

Art. 24 - Diritto di interpello

1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia, il contribuente può inoltrare per iscritto alla Provincia apposta

istanza di interpello.

2. L'istanza deve contenere gli elementi prescritti dall'art. 11 [\[61\]](#) della L. n. 212/2000 e dal D.M. 26/04/2001, n.209.

Art. 25 - Autotutela

1. Il potere di autotutela della Provincia si esercita – **sulla base delle disposizioni degli artt. 10-quater e 10 quinquies della Legge 27/07/2000, n. 212 e delle successive eventuali modifiche ed integrazioni normative** - mediante:
 - a) l'annullamento d'ufficio o la revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità;
 - b) il rispetto del criterio di economicità sulla base del quale iniziare od abbandonare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie dell'Ente. [\[62\]](#)
2. Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati, o di rinuncia all'imposizione, spetta al responsabile dell'entrata che ha emanato l'atto illegittimo o che é competente per gli accertamenti d'ufficio.
3. Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate alla Provincia.
4. Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione é data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Norme finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia. [\[63\]](#)
2. Tutti i richiami a norme di leggi vigenti contenuti nel presente regolamento sono da intendersi estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.
3. **Le controversie relative all'Imposta sono soggette alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria, ai sensi del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546.**
4. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, entra in vigore con efficacia dall'1/1/2009; da tale data è abrogato il Regolamento dell'I.P.T. approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 22/02/2000 e succ. mod. ed integraz..
5. **Le modifiche regolamentari sono approvate con deliberazione consiliare non oltre il termine previsto da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.** [\[64\]](#)

[\[1\] Art. 56 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Imposta provinciale di trascrizione.](#)

1. Le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del *R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436*, e relativo regolamento di cui al *R.D. 29 luglio 1927, n. 1814*, e del *D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*.

1-bis. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo (comma inserito dall'art. 9, comma 2, lett. a), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213).

2. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria. Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del *decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244*, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province.

3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza. L'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa.

4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 417. Tali attività, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del

pubblico registro automobilistico il quale riserva alla tesoreria **della provincia titolare del tributo ai sensi del comma 1-bis le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione (comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 e, successivamente, così modificato dall'art. 9, comma 2, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213)**. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.

5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, **nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria**, non sono soggette al pagamento dell'imposta. **Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili.** In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione **(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 3, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, dall'art. 33, comma 11, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001, e, successivamente, dall'art. 1, comma 165, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art.1, comma 166 della medesima L. 147/2013)**.

7. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.

8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.

9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del *decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*.

10. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio dell'anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e l'addizionale provinciale eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.

11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale.

[2] Art. 52, D. Lgs n. 446/1997:

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

[2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi] (comma abrogato dall'art. 15-bis, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58).

[3] LE FORMALITÀ D'ISCRIZIONE riguardano:

- * l'iscrizione originaria o prima iscrizione, nel Pubblico Registro dell'A.C.I. di un veicolo;
- * 'iscrizione dell'ipoteca legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo;
- * 'iscrizione dell'ipoteca convenzionale a favore di altri creditori.

[4] LE FORMALITÀ DI ANNOTAZIONE riguardano:

- * i trasferimenti di proprietà del veicolo;
- * la rinnovazione dell'ipoteca;
- * il trasferimento dell'ipoteca in seguito a cessione del credito od in seguito a girata del titolo all'ordine che rappresenta il credito privilegiato;
- * la surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato verso il debitore;

- * la costituzione in pegno, a favore di altro creditore, del credito garantito dal veicolo;
- * la cancellazione parziale (riduzione dell'ammontare del credito garantito) di una iscrizione dell'ipoteca;
- * la costituzione di usufrutto ai sensi dell'art. 2683 del codice civile e seguenti;
- * rinnovi di iscrizioni per escluso le formalità per cambio targa di cui al successivo punto.

VANNO ESCLUSE LE FORMALITÀ NON AVENTI CONTENUTO PATRIMONIALE , quali ad esempio:

- * denunce di perdita e di rientro in possesso;
- * denunce di cessazione della circolazione;
- * denunce di variazione di residenza e di caratteristiche tecniche quando espressamente richieste;
- * annotazione, variazione o cancellazione della locazione;
- * rinnovi di iscrizione per cambio targa in Italia;
- * acquisto di possesso per le PP.AA. e le formalità richieste dalla PP.AA. quali confische e sequestri.

(5) Art. 56, c. 2, D. Lgs n.446/97 – Imposta provinciale di trascrizione (v. nota 1)

[6] Art. 93 del D. Lgs. 30/4/92 n. 285 "Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi", al secondo comma dispone:

“L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91. al quinto comma dispone :

"Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta."

L'art. 94 del D. Lgs. 30/4/92 n. 285, "Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario", al primo comma dispone: "In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà"

[7] D.M. 02/10/1992 n. 514, art. 11. Tutela del venditore.

1. Il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà. In tal caso la nota di richiesta, corredata del prescritto titolo di vendita, deve essere sottoscritta nei modi di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 . L'ufficio del P.R.A. può rilasciare il certificato di proprietà solo all'intestatario del medesimo, che ne faccia richiesta, previa restituzione del documento di proprietà rilasciato in precedenza.

[8] Legge 27 dicembre 1997 n. 449, art. 17. c. 39 - L'imposta prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952 , non è dovuta per i motocicli di qualunque tipo.

D.M. 27/11/1998, n. 435 recante "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione "

– Preambolo-

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che abroga, a partire dal 1° gennaio 1999, l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e la relativa addizionale provinciale di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 48;

Visto l'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce alle province la facoltà di istituire l'imposta provinciale di trascrizione sulle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, a norma dell'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto l'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure della imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in modo da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1998, n. 223, che stabilisce, ai sensi dell'articolo 17, comma 17, della legge 27

dicembre 1997, n. 449, le nuove misure dell'imposta erariale di trascrizione calcolate sulla base della potenza effettiva dei veicoli;

Visto l'articolo 3, commi da 48 a 55, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che istituisce l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione in misura da determinare da parte di ciascuna provincia da un minimo dell'80 ad un massimo del 100 per cento dell'imposta erariale dovuta;

Visto l'articolo 8, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto i veicoli adattati ai portatori di handicap, di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo 8, sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, della addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dall'imposta di registro;

Visto l'articolo 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone che l'imposta erariale di trascrizione non è dovuta per i motocicli di qualsiasi tipo;

Ritenuta la necessità di determinare le misure dell'imposta provinciale di trascrizione applicando all'ammontare dell'importo stabilito per ogni formalità della tabella dell'imposta erariale di trascrizione, allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dal decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1998, n. 223, la media corretta delle aliquote della addizionale provinciale fissate da ogni provincia;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 ottobre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. 3-5144 del 9 novembre 1998;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

1) Le misure dell'imposta provinciale di trascrizione da applicare alle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, sono stabilite nella tariffa di cui alla allegata tabella, che fa parte integrante del presente regolamento, distintamente per tipo e potenza dei veicoli.

2) Le misure dell'imposta di cui al comma 1 si applicano con le modalità di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3) Sono esenti dall'imposta provinciale di trascrizione gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli adattati ai soggetti portatori di handicap, indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

TABELLA

Tipo e potenza dei veicoli		Importi (€)	
1			
motocarrozze e trattori agricoli		€ 150,81	a)
autoveicoli ed autovetture fino a 53 Kw, ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 kw.		€ 150,81	b)
autoveicoli ed autovetture oltre 53 Kw per ogni kw.	per ogni Kw	€ 3,51	c)
autobus e trattori stradali oltre 110 Kw per ogni kw.	per ogni Kw	€ 1,76	d)
veicoli a motore per trasporto di cose			e)
fino 7 q.li		€ 199,35	
oltre 7 fino 15 q.li		€ 290,25	
oltre 15 fino 30 q.li		€ 326,40	
oltre 30 fino 45 q.li		€ 380,63	
oltre 45 fino 60 q.li		€ 452,93	
oltre 60 fino 80 q.li		€ 519,56	
oltre 80 q.li		€ 646,60	

Rimorchi per trasporto di cose fino 20 q.li			f)
fino 20 q.li		€ 265,98	
oltre 20 fino 50 q.li		€ 356,36	
oltre 50 q.li		€ 452,93	
Rimorchi per trasporto di persone			g)
fino 15 posti		€ 229,82	
da 16 a 25 posti		€ 253,58	
da 26 a 40 posti		€ 302,13	
oltre 40 posti		€ 362,55	
2			
atti soggetti ad IVA		€ 150,81	
3			
formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano od estinguono diritti reali di garanzia con un minimo di L. 292.000 (€ 150,81)	MINIMO € 150,81	1,46%	
Tipo e potenza dei veicoli		Importi (€)	
4			
formalità relative ad, atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con un minimo di L. 292.000 (€ 150,81)	MINIMO € 150,81	7,8%	
5			
formalità relative ad atti di cui al numero 4 della tariffa NON aventi contenuto patrimoniale	MINIMO € 150,81	€ 150,81	

[9] *Art. 56, c. omma6, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 -- Imposta provinciale di trascrizione (v.nota 1)*

[10] *D.M. 27/11/1998 n. 435 – (v. nota 8)*

[11] *Art. 56, c. 1, comma del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - (v. nota 1)*

Con Deliberazione G.P. n. 434 del 27/12/2007 la Provincia ha disposto l'adeguamento della misura della tariffa al 30%, ad eccezione di quella prevista per i veicoli c.d. eco-compatibili (elettrici, ibridi, alimentati a gas metano e gpl), pari al 20%.

[12] *Art. 2688 c.c.: Continuità delle trascrizioni.*

Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto [c.c. 2650, 2653, 2686].

Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'articolo 2644

[13] *Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1 (Finanziaria 2007)*

Comma 169. “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

[13-bis] *v. D.L. 30/04/2019, n. 34, conv. con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 – Art. 13 DL n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla Legge n. 214/2011:*

a) il comma è 15 sostituito dal seguente: «15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»;

b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: «15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entronovanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime » (...).

[14] Legge 27.12.1997 n. 449 - Art. 8 - Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap:

“All'art. 13 bis comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.

4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro.

[15] D.M. 27/11/1998 n.435

Sono esenti dall'imposta provinciale di trascrizione gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli adattati ai soggetti portatori di handicap, indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

[16] Legge n.388/2000 art. 30, c. 7:

Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.

[17] Art. 56, comma 6, prima parte, D.Lgs. n. 446 del 1997 —(v. Vedere nota 1)

[18] Art. 46 Legge 21 novembre 1991, n. 374.

“Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni”

[19] Art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

“Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle

operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.”

Circolare 49/E del 17/04/2000 (-Omissis) -

- nell'art. 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, che riguarda gli atti ed i procedimenti di competenza del Giudice di pace che non eccedono la somma di lire due milioni; - nell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in tema di atti relativi a finanziamenti agevolati; - nell' art. 8 della legge 29 settembre 1991, n. 266, che concerne le operazioni delle associazioni di volontariato, diverse dalle successioni e dalle donazioni; - nell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, che riguarda gli atti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi. (- Omissis)

Da queste premesse si può quindi dedurre che le disposizioni di esonero previste dalla normativa IET sono rimaste ancora in vigore in quanto compatibili con la nuova disciplina. Deve quindi ritenersi valido anche per l'IPT il rinvio disposto dall'art. 2, comma 7, della legge n. 957 del 1977, secondo cui si applicano alla IET le esenzioni e le agevolazioni previste in materia di imposta di registro.

[20] Art. 56, comma 6, prima parte, D. Lgs. n. 446 del 1997 —(v. nota 1)

[21] [Art. 8 c.1 della L.11/08/1991, n. 266: “Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.”] - N.B. Legge abrogata dall'art. 102 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117.

[22] [Art. 8 c. 2 della L. 11/08/1991, n. 266: “Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni nè prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati”] - N.B. Legge abrogata dall'art. 102 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117.

[23] Art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74: “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 , sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”

[24] Art. 118, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società di capitali di cui al comma 13 dell'articolo 113 sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla metà.

[25] [Art. 21 del D.Lgs. n. 460/1997: “I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti”] - Articolo abrogato dall'art. 102 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 e sostituito con Deliberazione consiliare n. 47/2024.

[26] Codice della Strada Art. 54 comma 1 lettera g) - Autoveicoli - D.Lgs 30/4/1992, n.285

g) *autoveicoli per uso speciale*: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

[27] L'art. 56 comma 6 del D.Lgs 446/97 è richiamato alla nota 1.

[28] Legge 342 del 21/11/2000 art. 63 “Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli”.

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della

predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli"

[29] *All'art. 1, c. 2 della , L. 12/03/1999 n. 68:* "Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata."

Circolare del 30/07/2001 n. 72: "Ulteriori chiarimenti in materia di agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli da parte di soggetti non vedenti e sordomuti". (Omissis ...).

La presente circolare, fermo restando le istruzioni già impartite, mira a dirimere i dubbi sorti nell'individuazione dei soggetti destinatari delle agevolazioni. Infatti, da più parti è stato richiesto se i benefici in parola competano anche ai soggetti "ipovedenti" e ai soggetti "non totalmente sordomuti". Acquisito nel merito il determinante parere tecnico della Direzione generale della prevenzione del Ministero della sanità, si ritiene che, per l'esatta individuazione della portata della norma, si debba far riferimento all'articolo 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Non vedenti. La citata norma individua i non vedenti con i soggetti che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi agli occhi con eventuale correzione. Nella categoria di disabili così individuata devono quindi comprendersi i soggetti indicati agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138, recante "classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici".

I citati articoli individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali (articolo 2), di ciechi parziali (articolo 3) e di ipovedenti gravi (articolo 4).

Per ciechi totali si intendono coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi e coloro che hanno soltanto la percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore.

Per ciechi parziali si intendono coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno il residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento.

Per ipovedenti gravi si intendono coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30 per cento.

Le agevolazioni fiscali in argomento competono, quindi, solo ai disabili ricompresi in una delle tre categorie sopra indicate. La condizione di appartenenza ad una delle suddette categorie deve risultare dalla documentazione di rito da esibire, per l'individuazione della quale si rinvia ai chiarimenti già forniti con le predette circolari n. 74 e n. 207, nonché con la circolare n. 46 dell'11 maggio 2001, emanata dall'Agenzia delle entrate.

Sordomuti. Per quanto riguarda l'esatta indicazione dei soggetti definiti sordomuti, il già citato articolo 1 della legge n. 68 del 1999 individua i sordomuti in coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

Tale disposto normativo porta a ritenere che il disabile appartenga alla categoria dei sordomuti tutte le volte che le certificazioni rilasciate dalle competenti commissioni mediche espressamente lo qualifichino tale.

[30] Come precisato con nota dell'Ufficio Tributi del 18/01/2007 (rif. prot. 2282/07), poiché le indennità vengono attribuite automaticamente ai soggetti interessati a seguito dell'esito del controllo delle competenti strutture sanitarie – ed in considerazione del contenuto della dichiarazione sostitutiva resa presso lo sportello ACI/PRA, che già menziona la tipologia dell'indennità percepita – non risulta essenziale la contestuale presentazione di un eventuale certificato di riconoscimento dell'indennità, non sempre rilasciato dagli Istituti erogatori, ferma restando la possibilità di procedere ad eventuali verifiche da parte di ACI/PRA o della Provincia.

[31] *Art. 71 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 - Modalità dei controlli.*

Comma 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

[32] *Art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.*

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: (omissis)

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

[33] Art. 4 8 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 - Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive.

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (D.LGS 196\2003).
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze

[34] Art. 93 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285 – (v. nota 6)

[35] Art. 94 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285 – (v. nota 6)

[36] Legge Finanziaria 2007 27/12/ dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) – art. 1

Comma 161 - Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e successive modificazioni.

[37] Legge Finanziaria 2007 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007) – art. 1 Comma 163 - Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

[38] Legge Finanziaria 2007 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007) – art. 1 Comma 164 - Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede a effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

[39] Legge Finanziaria 2007 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007) – art. 1 Comma 168 -

Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n.289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n.289 del 2002.

[40] Legge 27 dicembre 2002, Art. 25. - (Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.
2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonché norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.
4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro.

[41] Legge Finanziaria 2007 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007) – art. 1 Comma 166 - Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

[42] Legge 7/-/1990 n. 241 - Articolo 5. Responsabile del procedimento

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7

e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

[43] *Art. 56, c. 4, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – (v. nota 1)*

[44] *Art. 52, c. 5, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446* - I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

- A). l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- B). qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:
1. mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53;
 2. nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53, fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse.;
 3. l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

[45] *A partire dall'1/1/2009 il compenso ACI viene rideterminato nella misura di € 4,40 a seguito dell'aggiornamento, previsto dagli accordi in vigore, operato sulla base della percentuale di incremento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo elaborato dall'ISTAT e rilevato al 30 settembre 2008] - N.B. compenso non più dovuto, stante il mancato rinnovo della convenzionale nazionale*

[46] *Codice Civile Art. 1224 - Danni nelle obbligazioni pecuniarie*

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali [1284], anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori

[47] *V. nota 45 all'art. 13, c. 1.*

[48] *V. cc. 161 e 162, art. 1, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) – V. Art. 1, c. 792 della Legge 27/12/2019, n. 160.*

[49] *Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1 comma 161 - V. Art. 1, c. 792 della Legge 27/12/2019, n. 160.*

[50] *Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1 comma 165* – “La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento”.

Codice Civile art.1284. Saggio degli interessi. – “Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 3,00 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale”.

[51] *Art. 13, D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 . Ritardati od omessi versamenti diretti.*

Comma 1 “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile”.

[52] *D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme*

tributarie

[53] *D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 art. 2 comma 2*: “La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione”.

[54] *Art. 7 DL. 269/2003 - Articolo 7 - Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie.*

Comma 1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

[55] *D.lgs. 472/1998 - art. 7 c. 3 - Criteri di determinazione della sanzione.*

La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità

[56] *Articolo 7-bis del D.LGS. 267/2000: Sanzioni amministrative.*

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

[57] *Legge 24-11-1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale - Capo I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE*

[58] *Legge 24-11-1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale - Art. 14. Contestazione e notificazione.*

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto

[59] *Legge 24-11-1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale - Art. 18. Ordinanza-ingiunzione.*

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20

[60] *Art. 13 comma 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, come modificato dall'art. 16 comma 5 del D.L. n. 185 del 29/11/2008. Ravvedimento (testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3, c. 1 lett g) del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87) – V. anche Art. 14 del D.Lgs. n. 173/2024.*

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni indicate n e g li articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

b-quinquies) a un quarto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

[1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.]

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

2-bis. Se la sanzione è calcolata ai sensi dell'articolo 12, la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate.

2-t e r. La riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

[4. Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.]

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

Testo precedente sostituito:

[1) La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad **un dodicesimo** del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad **un decimo** del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad **un dodicesimo** del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2) Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3) Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4) Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.]

Circolare Ministero delle Finanze 13-07-1998, n. 184/E - Violazioni connesse alle dichiarazioni e al pagamento di tributi locali - Ravvedimento]

L'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, come sostituito dal decreto legislativo n. 203 del 5 giugno 1998, (applicabile anche in materia di tributi locali per effetto della norma di rinvio contenuta nell'articolo 16 del decreto legislativo n. 473 del 18 dicembre 1997) consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, in particolare, le violazioni connesse alla dichiarazione e al pagamento dei tributi.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

L'articolo 5 del decreto del direttore generale del dipartimento delle Entrate dell'11 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dello stesso giorno, stabilisce che il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie, anche a seguito di ravvedimento operoso, afferenti i tributi dei comuni e delle province, con esclusione dell'Invim, è eseguito secondo le stesse modalità ed utilizzando la medesima modulistica prevista per i singoli tributi cui si riferisce.

Ciò stante, nel richiamare le osservazioni di carattere generale sul ravvedimento operoso contenute nella circolare n. 180/E del 10 luglio, vengono qui di seguito trattate, per i tributi maggiormente significativi, alcune fattispecie che presentano un più diffuso ed immediato interesse, fornendo altresì istruzioni sulle modalità di effettuazione dei versamenti.

[60-bis] V. Legge n. 160/2019, art. 1, cc. 796/797

796. In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

797. L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

[61] Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 11. - (Interpello del contribuente), così come modificato dall'art. 1, c. 1 lett. n) del D.Lgs. 30/12/2023, n. 219

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla:

a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione;

b) corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili;

c) disciplina dell'abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie;

d) disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi;

e) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge;

f) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'interpello di cui alla lettera e) del comma 1 è riservato ai soggetti che aderiscono al regime di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e ai soggetti che presentano le istanze di interpello di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

3. La presentazione dell'istanza di interpello è in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.

4. Agli effetti del comma 1, non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente.

5. L'amministrazione finanziaria, ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa da produrre secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, risponde alle istanze di interpello nel termine di novanta giorni che, in ogni caso, è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il parere non è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque all'istanza di interpello. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo è senz'altro prorogato al primo giorno successivo non festivo. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili. Gli effetti della risposta alla istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

6. La presentazione della istanza di interpello non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

7. La risposta alla istanza di interpello non è impugnabile.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 52, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello

Testo precedente sostituito:

[1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria [1].

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.]

[62] [D.L. 564/1994 Art. 2-quater, (conv. con modificazioni nella L. 30/11/1994, n. 656 e succ. mod. dall'art. 27 L. 18/02/1999, n. 28). Autotutela. - (abrogato)

1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione

1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato

1-ter. Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza

1-quater. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza

1-quinquies. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato]

V. Legge 27/07/2000, n. 212 (come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. m) del D.lgs. 30/12/2023, n. 219

Art. 10-quater (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria)

1. L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

a) errore di persona;

b) errore di calcolo;

c) errore sull'individuazione del tributo;

d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;

e) errore sul presupposto d'imposta;

f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;

g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Art. 10-quinquies (Esercizio del potere di autotutela facoltativa)

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

2. Si applica il comma 3 dell'articolo 10-quater.

[63] D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 - Art. 52. - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

[64] L'art. 53, c. 16 della Legge n. 388/2000 prevede che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (omissis)... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"